

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA
CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9 in data 21/07/1998 e modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Paola Cavadini)

* Modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 26/03/2010

INDICE

CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

- Art. 1 - Definizione del servizio
- Art. 2 - Disciplina del servizio
- Art. 3 - Autorizzazione di esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 - Condizioni di esercizio
- Art. 5 - Numero delle autorizzazioni
- Art. 6 - Riconoscibilità dei veicoli
- Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 8 - Operatività del servizio
- Art. 9 - Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- Art. 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di autovettura con conducente
- Art. 11 - Accesso alla professione di noleggiatore

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

- Art. 12 - Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione
- Art. 13 - Contenuti del bando
- Art. 14 - Titoli oggetto di valutazione
- Art. 15 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 16 - Validità dell'autorizzazione
- Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 18 - Caratteristiche delle autovetture
- Art. 19 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 20 - Acquisizione del servizio
- Art. 21 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 22 - Comportamento degli utenti
- Art. 23 - Sostituzione alla guida
- Art. 24 - Interruzione del trasporto
- Art. 25 - Trasporto handicappati

- Art. 26 - Tariffe
- Art. 27 - Contachilometri
- Art. 28 - Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 29 - Reclami

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 30 - Addetti alla vigilanza
- Art. 31 - Idoneità dei mezzi al servizio
- Art. 32 - Sanzioni
- Art. 33 - Rinuncia dell'autorizzazione
- Art. 34 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 35 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 36 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 37 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 38 - Irrogazione delle sanzioni
- Art. 39 - Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.**

**CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA**

**Art. 1
Definizione del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza.
2. Il servizio di noleggio con conducente può sostituire il servizio da piazza ai sensi dell'art.11, comma 5, e dell'art.14, comma3, della legge 15/01/1992 n.21, previa deliberazione della Giunta comunale.
3. Il servizio è esercitato con autovetture immatricolate secondo la normativa vigente.

**Art. 2
Disciplina del servizio**

1. Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto nei successivi articoli si applicano le norme comunitarie, le leggi dello Stato e della Regione Lombardia, gli usi e le consuetudini in quanto applicabili.

**Art. 3
Autorizzazione di esercizio e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione è riferita e consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge 15.01.1992 n. 21, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.08.1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente servizio di noleggio con conducente.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lettere b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di

recesso, si applica quanto disposto dall'art.7, comma 3, della legge 15.01.1992, n. 21.

Art. 4
Condizioni di esercizio

1. In capo ad un medesimo soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio con conducente.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge 21/1992.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari o dei dipendenti impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5
Numero delle autorizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 - comma 1 - lettera a), della Legge 21/1992, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 6
Riconoscibilità dei veicoli

1. Le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore metallica inamovibile recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune di Lentate sul Seveso ed il numero dell'autorizzazione. Le caratteristiche del contrassegno e della targa sono stabilite con determinazione del Funzionario responsabile del Settore competente.

Art. 7
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del Responsabile di Settore, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Responsabile di Settore in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente.

Art. 8 **Operatività del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio senza limiti territoriali. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Art. 9 **Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Consiglio Comunale provvede, entro tre mesi dal suo insediamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Funzionario responsabile del Settore Polizia Municipale e Commercio in funzione di Presidente;
- b) da due consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- c) da un rappresentante del Corpo di Polizia Municipale;
- d) da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e/o locale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;

2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Settore Polizia Municipale e Commercio.

3. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 3 suoi componenti.

4. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti del Responsabile di Settore e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 13;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;

- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 14 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria al Responsabile di Settore per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
6. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale;
7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessario in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione, con la presenza di tre componenti.

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Art. 10

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di autovettura con conducente

1. L'esercizio della professione di noleggiatore di autovettura con conducente è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso della patente di guida per il veicolo destinato al noleggio e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada, ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale (iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92);
- * c) disponibilità di rimessa nel Comune di Lentate sul Seveso, presso la quale il veicolo staziona a disposizione dell'utenza;
- d) iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all'art. 121 del T.U. di P.S., per il titolare di autorizzazione per un solo autoveicolo che viene condotto personalmente;
- e) licenza di cui all'art.86 del T.U. di P.S., qualora nella rimessa sita nel territorio comunale vengano custoditi più veicoli.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è attualmente determinata ed acquisita a norma della legge 21/92 e della Legge Regionale 15.4.1995 n. 20.

Art. 11

Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore di veicolo è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

Art. 12 Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 13 Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande,
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 9;
- f) schema della domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.

Art. 14 Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione di cui all'art. 9 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) periodi di servizio prestati in qualità di titolare, collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea: punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
- b) periodi di servizio prestati in qualità di conducente di autoveicoli in servizio pubblico di linea o di piazza (taxi): punti 1 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;
- c) laurea: punti 3;
- d) diploma di maturità: punti 2;

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 15

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile di Settore, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 9, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autovettura con conducente.

3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore di autovettura con conducente. Le attività incompatibili sono definite tali dal Responsabile di Settore, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 16

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore di veicolo con conducente e per il rilascio dell'autorizzazione.

2. La verifica di cui sopra può essere operata anche mediante ricorso o dichiarazioni rese dal titolare dell'autorizzazione ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni.

3. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 17

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessanta anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al

nucleo familiare del titolare. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o dipendente.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata.

3. Il Responsabile di Settore dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 18 Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovettura aventi caratteristiche e requisiti previsti dal Codice della strada.

Art. 19 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.

Art. 20 Acquisizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la sede del vettore o la rimessa situata all'interno del territorio comunale.

2. E' vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 21

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) rispettare tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il mezzo entri in avaria;
- h) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- l) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- m) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato il servizio, salvo per il caso di cui all'art. 7;
- c) portare animali propri in vettura;
- d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa concordata o a quella contrattata su base chilometrica;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- h) fumare e consumare pasti sul veicolo nel corso del servizio.

Art. 22

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare e consumare pasti sul veicolo;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure

utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo;

d) pretendere il trasporto di merci o di altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente codice della strada.

Art. 23

Sostituzione alla guida

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 11.

Art. 24

Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 25

Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 26

Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 27

Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 28
Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 29
Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio comunale che, esperiti gli accertamenti del caso, informa il Responsabile di Settore sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 30
Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed a tutti i soggetti indicati all'art.12, commi 1 e 2, del D.L.vo 30.04.1992 n.285.

Art. 31
Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi adibiti al servizio, in ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, della legge e del Codice della strada.

2. La Polizia Municipale attesta l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art. 16, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 32
Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni:

a) violazione dell'art. 4, comma 3 - relativa alla mancanza della licenza a bordo del mezzo;

b) violazione dell'art. 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità dei veicoli;

c) violazione degli obblighi di cui all'art. 7, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;

d) violazione dell'art. 16, comma 1 - relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;

e) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'art. 19, comma 2;

f) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'art.20, comma 1;

g) violazione degli obblighi di cui all'art. 21, comma 1 - lettere d), f), g), l) e m);

h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21, comma 2;

i) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 22, comma 1 punto a) e b);

l) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 27;

m) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 29 - comma 2.

3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art.107 del R.D. 3 marzo 1934, n.383.

Art. 33

Rinuncia dell'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 34

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile di Settore, sentita Commissione di cui all'art.9, per un periodo non superiore a novanta giorni, nei seguenti casi:

a) violazione dell'obbligo della disponibilità di una rimessa nel territorio comunale;

- b) violazione del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
 - c) violazione del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore;
 - d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previste dall'art. 4 - comma 4 - e dall'art. 23;
 - e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste dall'art. 25;
 - f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32 - comma 2.
2. Il Responsabile di Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35 **Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile di Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, dell'autorizzazione per il servizio da noleggio con la licenza per il servizio di taxi, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1;
 - b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli artt. 3, 10 e 11;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 15 - comma 3;
 - d) per violazione delle norme sulla trasferibilità dell'autorizzazione così come previste dall'art. 17;
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 34;
 - f) per un mese, anche se non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per motivi di pubblico interesse adeguatamente motivati ed esplicitati.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36 **Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile di Settore, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dichiara la decadenza dell'autorizzazione:
- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19;

b) a seguito dell'irrogazione nell'arco di un quinquennio di tre provvedimenti sanzionatori per le violazioni previste dall'art. 34, comma 1, lettere a), b) e c).

2. La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 38

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 39

Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del D.P.R. n.616/77.